Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 13 agosto 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1958, n. 797.
Riordinamento delle Commissioni locali per la pesca fluviale e lacuale . . . . Pag. 3296

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1958, n. 798.
Ricostituzione del comune di Lucinasco, in provincia di Imperia . . . . Pag. 3297

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1958, n. 799.
Rettifica di confine fra i comuni di Turbigo e di Castano Primo, in provincia di Milano . . . . Pag. 3297

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1958, n. 800.
Mutamento della denominazione del comune di Sant'Angelo in Grotte, in provincia di Campobasso, in quella di « Santa Maria del Molise » . . . . Pag. 3298

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1958, n. 801.
Ricostituzione del comune di Borgarello, in provincia di Pavia . . . . Pag. 3298

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1958, n. 802.
Mutamento della denominazione della frazione « Ginosa Marina » del comune di Ginosa, in provincia di Taranto in quella di « Marina di Ginosa » . . . . Pag. 3298

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1958, n. 803.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia ad acquistare un fondo rustico ed un terreno agricolo attiguo a detto fondo per la istituzione di vivai pioppicoli . . . . Pag. 3299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1958, n. 804.
Incorporazione del Monte di credito su pegno di Macerata, con sede in Macerata, nella Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata . Pag. 3299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1958, n. 805.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione del Canonicato, denominato « Leonida Perrin », nel Capitolo cattedrale di San Giovanni in Laterano, in Roma . . Pag. 3299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1958, n. 806.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Mauro Abate, in frazione San Mauro all'Isonzo del comune di Gorizia . . . . . . Pag. 3300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1958, n. 807.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione del Canonicato, denominato « Elisabetta Grimes-Penfield », nel Capitolo cattedrale di San Giovanni in Laterano, in Roma. Pag. 3300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1958, n. 808.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Pio X, in località Celadina del comune di Bergamo . . . . Pag. 3300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1958, n. 809.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in frazione Olle del comune di Borgo Valsugana (Trento) . . . . Pag. 3300

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1958.
Limitazione di velocità a km. 40 orari lungo alcune strade del comune di Cisternino . . . . Pag. 3300

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1958.
Scioglimento della Cassa di soccorso per il personale già dipendente dalla Società anonima Tramvie urbane di Piacenza, con sede in Milano . . . . Pag. 3300

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1958.
Ricostituzione del Comitato direttivo e del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche . . . . Pag. 3301

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1958.
Concessione di deroghe a sensi dell'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Pag. 3301

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:
Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato della zona di terreno in destra del torrente Opol, in comune di Marone (Brescia) . . Pag 3303
Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno lungo il torrente Degnone, in comune di Vestone (Brescia) . . Pag. 3303
Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del relitto d'alveo del fiume Adige, in comune di Trento. Pag. 3303
Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di zone di terreno del torrente Tergola, in comune di Campodarsego (Padova) . . . . Pag. 3303
Modifiche allo statuto dell'Istituto per le case popolari della provincia di Savona . . . Pag 3303

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . . . . . Pag 3303

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Istituzione di servizi fonotelegrafici . . . . Pag. 3303

Ministero del tesoro:
Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa. Pag. 3304
Media dei cambi . . . . Pag. 3304

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Avvisi di rettifica . . . . Pag. 3304

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze: Concorso per esami a trentacinque posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze . . . . Pag. 3305

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Concorsi per titoli a tremiladuecentonovantadue posti di ufficiale telefonico e aiuto contabile di 3ª classe ed a seicentosettantatre posti di operatore tecnico di 3ª classe nelle rispettive carriere esecutive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservati alle categorie indicate nell'articolo 79 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 . Pag. 3307

Ministero dell'interno: Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Ancona. Pag. 3310

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1958, n. 797.

Riordinamento delle Commissioni locali per la pesca fluviale e lacuale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Visto il regio decreto 2 marzo 1931, n. 600, con cui fu istituita in ciascun capoluogo di Provincia una Commissione locale per la pesca fluviale e lacuale;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, con il quale furono devolute al Ministero della marina mercantile le attribuzioni in materia di pesca, già spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad esclusione di quelle relative alle acque interne;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Le Commissioni locali per la pesca fluviale e lacuale di cui al regio decreto 2 marzo 1931, n. 600, assumono la denominazione di « Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci ».

Art. 2.

Le Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci hanno sede presso le Amministrazioni provinciali, e sono presiedute dal presidente della Giunta provinciale.

Fanno parte di ciascuna Commissione:

a) il direttore dello Stabilimento ittiogenico competente per territorio;

b) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

c) il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;

d) il capo dell'Ufficio del Genio civile;

e) il presidente del Consorzio per la tutela della pesca competente per territorio;

f) il presidente della Sezione provinciale della Federazione italiana della pesca sportiva;

g) due membri designati, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni nazionali più rappresentative della categoria dei pescatori di mestiere nelle acque dolci.

I membri di cui alla lettera *g)* del presente articolo durano in carica tre anni.

Art. 3.

La convocazione della Commissione ha luogo per iniziativa del presidente, od a richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel caso che la Commis-

sione stessa sia chiamata a dar parere su questioni che formino oggetto di provvedimenti ministeriali interessanti più provincie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1958

GRONCHI

ZOLI — COLOMBO — TAMBRONI — GUI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n* 157. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1958, n. 798.

Ricostituzione del comune di Lucinasco, in provincia di Imperia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2769, con il quale il comune di Lucinasco fu soppresso ed aggregato al comune di Chiusavecchia;

Viste le istanze in data 22 e 28 gennaio 1956, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori del soppresso comune di Lucinasco ne ha chiesto la ricostituzione in comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Chiusavecchia in data 25 marzo 1956, n. 471, e del Consiglio provinciale di Imperia in data 8 ottobre 1956, n. 51, con le quali fu espresso parere in ordine alla ricostituzione in parola;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 15 aprile 1958, n. 637;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Lucinasco, in provincia di Imperia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Chiusavecchia ed il ricostituito comune di Lucinasco, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Chiusavecchia.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Chiusavecchia, che sarà inquadrato negli organici del comune di Lucinasco, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1958

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n.* 161 — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1958, n. 799.

Rettifica di confine fra i comuni di Turbigo e di Castano Primo, in provincia di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni n. 554 in data 10 novembre 1956 e n. 34 in data 24 novembre 1956 dei Consigli comunali di Turbigo e rispettivamente di Castano Primo, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni;

Considerato che le condizioni della rettifica sono state fissate d'accordo dalle Amministrazioni comunali, con le deliberazioni suindicate;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Milano n. 91 in data 10 dicembre 1957, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola;

Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 aprile 1958, n. 707;

Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Turbigo e di Castano Primo, in provincia di Milano, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Milano, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Turbigo e di Castano Primo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1958

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n.* 160 — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1958, n. 800.

Mutamento della denominazione del comune di Sant'Angelo in Grotte, in provincia di Campobasso, in quella di « Santa Maria del Molise ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Sant'Angelo in Grotte (Campobasso) n. 44, in data 29 novembre 1955, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « Santa Maria del Molise »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Campobasso n. 169, in data 30 ottobre 1957, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Sant'Angelo in Grotte, in provincia di Campobasso, è mutata in quella di « Santa Maria del Molise ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1958

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 159 — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1958, n. 801.

Ricostituzione del comune di Borgarello, in provincia di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 gennaio 1929, n. 205, con il quale i comuni di Borgarello, Torre del Mangano e Torriano furono riuniti in unico Ente, denominato « Certosa di Pavia »;

Viste le istanze in data 8, 10, 11, 12, 14 e 15 febbraio 1955, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori del soppresso comune di Borgarello ne ha chiesta la ricostituzione in comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Certosa di Pavia in data 22 giugno 1955, n. 13, e del Consiglio provinciale di Pavia in data 26 luglio 1956, n. 14, con le quali fu espresso parere in ordine alla ricostituzione in parola;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 18 marzo 1958, n. 374;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Borgarello, in provincia di Pavia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Certosa di Pavia ed il ricostituito comune di Borgarello, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Certosa di Pavia.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Certosa di Pavia, che sarà inquadrato negli organici del comune di Borgarello, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell' inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1958

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 166. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1958, n. 802.

Mutamento della denominazione della frazione « Ginosa Marina » del comune di Ginosa, in provincia di Taranto in quella di « Marina di Ginosa ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Ginosa (Taranto) in data 23 ottobre 1957, n. 58, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione della frazione di « Ginosa Marina » sia mutata in quella di « Marina di Ginosa »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Taranto in data 17 marzo 1958, n. 19, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al cambiamento di denominazione predetto;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione « Ginosa Marina » del comune di Ginosa, in provincia di Taranto, è mutata in quella di « Marina di Ginosa ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1958

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n.* 165. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1958, n. 803.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia ad acquistare un fondo rustico ed un terreno agricolo attiguo a detto fondo per la istituzione di vivai pioppicoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e della industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Viste le deliberazioni n. 840 del 28 ottobre 1957, e n. 12 del 7 gennaio 1958, con le quali la Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, ha stabilito di acquistare un fondo rustico ed un terreno agricolo attiguo a detto fondo per la istituzione di vivai pioppicoli;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia è autorizzata ad acquistare dal signor Quaggio Vittorio un fondo rustico di Ha. 7,3880 con annessa casa colonica, sito in località Borbiago del comune di Mira (provincia di Venezia) e dal signor Frasson Luigi un lotto di terreno agricolo di ettari 0,5540 confinante con il suddetto fondo, alle condizioni previste rispettivamente nelle deliberazioni n. 840 del 28 ottobre 1957 e n. 12 del 7 gennaio 1958.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1958

GRONCHI

Bo

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n.* 164. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1958, n. 804.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Macerata, con sede in Macerata, nella Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i regi decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Macerata in data 26 marzo 1958 e del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Macerata in data 29 marzo 1958;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Macerata, con sede in Macerata, è incorporato nella Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata.

Le modalità dell'incorporazione e le norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante saranno aprovate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1958

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n.* 167. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1958, n. 805.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione del Canonicato, denominato « Leonida Perrin », nel Capitolo cattedrale di San Giovanni in Laterano, in Roma.

N. 805. Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la Bolla Pontificia in data 23 giugno 1928, integrata con dichiarazione del 20 novembre 1957 del Vicario generale di S. S. il Sommo Pontefice, relativa alla erezione del Canonicato, denominato « Leonida Perrin », nel Capitolo cattedrale di San Giovanni in Laterano, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n.* 141. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1958, n. 806.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Mauro Abate, in frazione San Mauro all'Isonzo del comune di Gorizia.

N. 806. Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gorizia in data 1° settembre 1957, integrato con dichiarazione dell'8 aprile 1958, relativo alla erezione della parrocchia di San Mauro Abate, in frazione San Mauro all'Isonzo del comune di Gorizia.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 140. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1958, n. 807.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione del Canonicato, denominato « Elisabetta Grimes-Penfield », nel Capitolo cattedrale di San Giovanni in Laterano, in Roma.

N. 807. Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, la Bolla Pontificia in data 6 maggio 1927, integrata con dichiarazione in data 20 novembre 1957 del Vicario generale di S. S. il Sommo Pontefice, relativa alla erezione del Canonicato, denominato « Elisabetta Grimes Penfield », nel Capitolo cattedrale di San Giovanni in Laterano, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 142. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1958, n. 808.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Pio X, in località Celadina del comune di Bergamo.

N. 808. Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bergamo in data 10 gennaio 1958, relativo alla erezione della parrocchia di San Pio X, in località Celadina del comune di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 143. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1958, n. 809.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in frazione Olle del comune di Borgo Valsugana (Trento).

N. 809. Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 15 ottobre 1957, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 30 gennaio 1958, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in frazione Olle del comune di Borgo Valsugana (Trento).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 144. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1958.

Limitazione di velocità a km. 40 orari lungo alcune strade del comune di Cisternino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade del centro abitato del comune di Cisternino: via D. Cirillo e via Roma;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo le seguenti strade del centro abitato del comune di Cisternino: via D. Cirillo e via Roma.

Roma, addì 5 maggio 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(4144)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1958.

Scioglimento della Cassa di soccorso per il personale già dipendente dalla Società anonima Tramvie urbane di Piacenza, con sede a Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la nota 3 dicembre 1955, n. 3747 (05), con la quale il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, premesso che la Società anonima Tramvie urbane di Piacenza, con sede a Milano e Direzione di esercizio a Piacenza, a seguito scadenza della concessione dell'esercizio di dette tramvie, ha cessato la sua attività alla data del 24 gennaio 1955, chiede che si provveda allo scioglimento della Cassa di soccorso per il personale già dipendente dalla Società medesima;

Visto la nota 26 ottobre 1957, n. 2709 (05) del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, relativa allo scioglimento di cui sopra;

Visto il regio decreto 20 luglio 1933, n. 831, relativo alla istituzione della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società sopradetta ed all'approvazione del relativo statuto;

Visto l'allegato *B* al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, concernente il trattamento giuridico ed economico per il personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in ragione di concessione, nonchè la legge 1° agosto 1941, n. 1063, che apporta modificazioni al regio decreto citato;

Ritenuta la necessità di accogliere la richiesta di scioglimento della Cassa di soccorso di che trattasi;

Decreta:

La Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società anonima Tramvie urbane di Piacenza, con sede a Milano, e Direzione di esercizio a Piacenza è sciolta.

I fondi della Cassa di soccorso di cui sopra sono ripartiti tra gli iscritti alla Cassa stessa ai sensi dell'articolo 21 dell'allegato *B* al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, modificato dalla legge 1° agosto 1941, n. 1063.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1958

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
GUI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(4259)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1958.

Ricostituzione del Comitato direttivo e del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 246, relativa al nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche;

Visto l'art. 45 delle disposizioni transitorie della legge predetta, che proroga la durata in carica del Comitato direttivo e del Collegio sindacale dell'Ente, ancorchè scaduti, fino alla nomina degli Organi previsti dalle disposizioni della legge medesima;

Considerato che si rende necessario procedere alla ricostituzione degli Organi di cui trattasi in attuazione di quanto disposto dagli articoli 10 e 17 della legge 13 marzo 1958, n. 246;

Viste le designazioni dei membri risultati eletti dal Consiglio nazionale dell'Ente nella seduta del 13 marzo 1958;

Constatato che avverso la validità delle operazioni elettorali non è stato presentato dagli iscritti all'Ente, entro il termine fissato dall'art. 9 della legge precitata, alcun ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche è ricostituito come segue:

Brugnoli Giovanna, Cravero Margherita, Crocini Margherita, Gregorat Pia, Losito Paola, Luzzi Maria Vittoria, Miuccio Maddalena, Ottaviani Leontina, Riccardi Maria, Santori Quinta, Schimmenti Giovanna, Zecchi Carmen e Zonzi Ida: elette dal Consiglio nazionale delle iscritte all'Ente;

Didonna prof. Pietro: in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Maiorana dott. Salvatore: in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche è composto dai seguenti membri:

Guidotti Francesca, membro effettivo, e Giorgi Mercedes, membro supplente: in rappresentanza delle iscritte, elette dal Consiglio nazionale;

D'Arcangelis dottoressa Alessandra, membro effettivo presidente, e Bassani dottoressa Rosa, membro supplente: in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cannarella dott. Antonino, membro effettivo, e Nuzzaci dott. Umberto, membro supplente: in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(4237)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1958.

Concessione di deroghe a sensi dell'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1956, concernente la concessione di deroghe temporanee di carattere generale all'applicazione di alcune disposizioni contenute nel citato decreto Presidenziale;

Viste le istanze intese ad ottenere una deroga temporanea di carattere generale all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del citato decreto Presidenziale n. 547, nonchè una proroga di alcune delle deroghe concesse con il suddetto decreto Ministeriale 15 giugno 1956;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Considerata la necessità di accogliere alcune delle suddette richieste, le quali sono effettivamente giustificate da esigenze tecniche o di esercizio o da motivi eccezionali;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, indicati nell'allegata tabella, non si applicano per il periodo di tempo e per le attività produttive o settori industriali a fianco di ciascuno di essi segnato, subordinatamente all'adozione od alla sussistenza delle misure sostitutive di sicurezza di cui alla tabella medesima.

Art. 2.

Le altre istanze di deroga all'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli non elencati nella allegata tabella sono respinte perchè non giustificate da esigenze tecniche o di esercizio o da motivi eccezionali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1958

Il Ministro: VIGORELLI

Concessione di deroghe a sensi dell'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547

Numero d'ordine	Articolo del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547	Attività produttiva o settore industriale	Termine finale della deroga	Misure sostitutive di sicurezza
1	52 (secondo comma) - Messa in moto e arresto dei motori	Trebbiatura e motoaratura, limitatamente ai trattori con motore a testa calda	30 giugno 1959	Impiego di volano di avviamento a circonferenza liscia, senza parti salienti e con razze accecate.
2	132 - Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri in genere	Settore siderurgico . . .	30 giugno 1959	Dispositivo meccanico o elettrico o acustico o ottico in modo che si possa ottenere il pronto arresto della trasmissione.
3	171 (ultimo comma) - Indicazione della portata	Tutte le attività produttive e limitatamente ai ganci preesistenti	30 giugno 1959	Indicazione della portata con altri mezzi quali targhette, fascette od altri sistemi equivalenti che garantiscano durevolmente le indicazioni.
4	172 - Ganci	Tutte le attività produttive	30 giugno 1959	—
5	176 - Organo di avvolgimento delle funi e catene	Tutte le attività produttive: per i mezzi di sollevamento azionati da motore termico	30 giugno 1959	Lampada di illuminazione della posizione del carico, posta sotto il carrello.
6	178 - Rapporto fra i diametri delle funi e quelli dei tamburi e delle pulegge di avvolgimento	Tutte le attività produttive	30 giugno 1960	Verifiche alle funi a catene, da parte della ditta, ad intervalli non superiori a trenta giorni. I risultati delle verifiche debbono essere riportati su appositi verbali.
7	179 - Coefficienti di sicurezza per funi e catene	Tutte le attività produttive e limitatamente alle funi metalliche e alle catene	30 giugno 1960	*a*) coefficiente di sicurezza non inferiore a 5 per le funi metalliche ed a 4 per le catene; *b*) verifiche delle funi e delle catene, da parte della ditta, ad intervalli non superiori a trenta giorni. I risultati delle verifiche debbono essere riportati su appositi verbali.
8	188 - Piani di scorrimento delle gru a ponte	Tutte le attività produttive	30 giugno 1962	*a*) sistema di blocco che impedisca il movimento della gru a ponte quando uno o più lavoratori accedano sui piani di scorrimento. *b*) effettuazione a terra del cambio turno dei gruisti.
9	220 (primo comma) - Difese nei piani inclinati	Tutte le attività produttive	30 giugno 1959	Verifiche settimanali, da parte della ditta, delle condizioni delle funi e degli attacchi. I risultati delle verifiche debbono essere riportati su appositi verbali.
10	313 (secondo comma) - Limitazione della tensione per l'alimentazione (macchine ed apparecchi elettrici mobili e portatili)	Tutte le attività produttive	31 dicembre 1958	Mezzi personali di isolamento.
11	315 - Isolamento degli utensili	Tutte le attività produttive	30 giugno 1959	*a*) impugnatura isolante; *b*) mezzi personali di isolamento e impiego di pedane isolanti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

(4092)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato della zona di terreno in destra del torrente Opol, in comune di Marone (Brescia).

Con decreto 23 aprile 1958, n 223, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato della zona di terreno in destra del torrente Opol, in comune di Marone (Brescia), non censita nel catasto, di mq 92,89, ed indicata nella planimetria dell'Ufficio tecnico erariale di Brescia del 9 novembre 1957, in scala 1 200, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4164)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno lungo il torrente Degnone, in comune di Vestone (Brescia).

Con decreto 23 maggio 1958, n 772/314, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno facente parte del torrente Degnone, nel comune di Vestone (Brescia), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio 2/b mappale 1650, della superficie di mq 48, indicata nella planimetria 23 maggio 1956, in scala 1 1000, rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Brescia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso

(4165)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del relitto d'alveo del fiume Adige, in comune di Trento

Con decreto 9 maggio 1958, n 328, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato, del relitto di alveo del fiume Adige in comune di Trento segnato nel catasto dello stesso Comune mappali 2238/3 (mq 3370) e 2452/2 (mq 3900), di complessivi mq 7270 ed indicato nel tipo di frazionamento in data 4 febbraio 1957, in scala 1 1000, firmato dal capo dell'Ufficio del Genio civile di Trento e descritto nella relazione 23 maggio 1957, n 6114/36, dell'Ufficio tecnico erariale di Trento, tipo di frazionamento e relazione che fanno *parte integrante del decreto stesso.*

(4166)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di zone di terreno del torrente Tergola, in comune di Campodarsego (Padova).

Con decreto 19 aprile 1958, n 744(57), del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato rettificato il decreto interministeriale 12 ottobre 1950, n 1583 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 5 dicembre 1950, n 279) per quanto concerne l'indicazione del mappale 39 che va sostituito col mappale 23 1/2, restando immutata la relativa superficie di mq 1480

Di conseguenza la zona di terreno da passare dal Demanio al patrimonio dello Stato viene identificata con i mappali 23 e mezzo e 172 della superficie complessiva di Ha. 0,29.90.

(4167)

Modifiche allo statuto dell'Istituto per le case popolari della provincia di Savona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6695 del 28 luglio 1958, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 5, 7, 11 e 13 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Savona

(4120)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Sutri (Viterbo), di complessivi ettari 414 92 56, espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n 4054 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 18 del 23 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA AGRICOLA « SUTRIUM » e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino e determinata in L. 36 012 602 e cent 90 (lire trentaseimilionidodicimilaseicentodue e centesimi 90), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

I relativi interessi, di cui all art 6 della citata legge n 156, decorrono·

dal 3 ottobre 1953, relativamente al primo gruppo di terreni da indennizzare con L 27 659 999,40,

dal 13 ottobre 1953, relativamente al secondo gruppo di terreni da indennizzare con L 3 709 833,60

Per gli interessi riferentisi al terzo gruppo di terreni, da indennizzarsi con L. 4 642 769,90, verrà provveduto successivamente

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopra citato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso.

Errata

Sezione I, numero di mappa 2267 Pascolo da taglio;

Sezione II, numero di mappa 782(p): Sezione II, numero di mappa 782(p), prato, ha 0 57 97, reddito dominicale L. 459,12, sezione II, numero di mappa 782(p) Sezione II, numero di mappa 782(p), prato, ha 1 09 19, reddito dominicale L 864,78

Corrige

Sezione I, numero di mappa 2267 Bosco da taglio;

Sezione II, numero di mappa 782(p). Sezione II, numero di mappa 782(p), prato, Ha 3 56 00, reddito dominicale L. 2 819,52,

Pertanto la superficie totale di espropriazione e il corrispondente reddito dominicale variano rispettivamente da Ha 414 92 56 ad Ha 416 81 40 e da L 50 393,54 a L 51 889,16

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4002)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizi fonotelegrafici

Si informa che in data 1° giugno scorso è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Bombile di Ardore (Reggio Calabria) collegata direttamente con Ufficio telegrafico Ardore Marina mediante circuito 4094/2.

(4213)

Si informa che in data 12 aprile scorso è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Sardagna di Trento collegata direttamente con Ufficio telegrafico di Trento mediante circuito 4159/2.

(4214)

Si informa che in data 31 maggio scorso è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Ragoli (Trento) collegata direttamente con Ufficio telegrafico di Tione mediante circuito 4574.

(4215)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n 2

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B.T N. 5 % (1959)	11603	1.000 —	Messori Enrico fu *Renzo*, minore sotto la patria potestà della madre Galli Laura ved Messori, dom. in Bastiglia (Modena)	Messori Enrico fu *Lorenzo*, minore sotto la patria potestà della madre, ecc, come contro
Red. 3,50 % (1934)	447462	1.186,50	Lo Turco Filippo e Rosa fu *Giuseppe*, minori sotto la patria potestà della madre Valenti Maria Rosa, dom. in Mistretta (Messina)	Lo Turco Filippo e Rosa fu *Sebastiano*, minori, ecc., come contro
Id.	529213	395,50	Come sopra, con usufrutto vitalizio spettante a Valenti Maria Rosa fu Vincenzo, dom. a Mistretta (Messina)	Come sopra, con usufrutto come contro
B.T.N. 5 % (1959)	3373	2 250 —	Ferlito Gian Felice di *Edoardo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Milano	Ferlito Gian Felice di *Eduardo*, minore, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	143864	275 —	Sesini Maria fu *Attilio*, minore sotto la patria potestà della madre Ferrari Anna ved. Sesini, dom. a Badile frazione di Zibido S Giacomo (Milano)	Sesini Maria fu *Pietro Attilio*, minore, ecc, come contro
Cons. 3,50 % (1906)	727439	700 —	Marana *Teresa* di Nicolò moglie di Cotta Ramusino Giuseppe fu Antonio, dom. in Genova	Marana *Maria Teresa* di Nicolo, ecc, come contro
Red. 3,50 % (1934)	516697	434 —	Giandalia *Lucrezia* fu Francesco Paolo, moglie di Musso Bernardo fu Giovanni, dom a Villafranca Sicula (Agrigento), con vincolo dotale	Giandalia *Maria* fu Francesco Paolo, moglie di Musso Bernardo fu Giovanni, ecc, come contro
Rendita 5 % (1935)	245700	430 —	Andrini Teresa di *Francesco*, minore sotto la patria potestà del padre, dom in Milano	Andrini Teresa di *Giovanni Francesco*, minore sotto la patria potestà del padre, dom in Milano
Cons. 3,50 % (1906)	839066	1 127 —	Carugati Luigi fu Eugenio, dom a Brescia, con usufrutto vitalizio a Fantoni *Maria* fu Natale, nubile, dom. a Torino	Come contro, con usufrutto vitalizio a Fantoni *Anna Maria* fu Natale, nubile, dom a Torino

A termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all'operazione richiesta.

Roma, addì 1º agosto 1958

Il direttore generale SCIPIONE

(4211)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 183

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 agosto 1958

1 Dollaro USA	624,75
1 Dollaro canadese	650 —
1 Franco svizzero lib.	145,787
1 Corona danese	89,901
1 Corona norvegese	86,89
1 Corona svedese	120,505
1 Fiorino olandese	164,527
1 Franco belga	12,501
100 Franchi francesi	148,18
1 Franco svizzero acc.	142,415
1 Lira sterlina	1737,60
1 Marco germanico	148,715
1 Scellino austriaco	24,037

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avvisi di rettifica

Nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 maggio 1958, riguardante lo scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Essiccatoio Cooperativo Bozzoli », con sede in Ponte di Piave (Treviso), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 6 giugno 1958, pagina 2408, il nome del liquidatore è: rag. Ircano De Lucca e non rag Icaro De Luca

(4150)

Il decreto Ministeriale di scioglimento di quarantotto Società cooperative di varie provincie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 133 del 6 giugno 1958 pagina 2407, porta la data del 12 marzo 1958.

(4151)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a trentacinque posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 437, recante norme modificative e integrative del citato regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, per l'espletamento dei concorsi di ammissione e di promozione nell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1

Concorso

E' indetto un concorso per esami a trentacinque posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

A tale concorso possono partecipare:

1) gli impiegati delle carriere direttive dello stesso Ministero con qualifica non superiore a quella di consigliere di 1ª classe e che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nella carriera di provenienza;

2) gli impiegati delle carriere di concetto dello stesso Ministero con qualifica non superiore a quella di segretario o se sprovvisti di laurea, con qualifica non inferiore a segretario aggiunto, e che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nella carriera di provenienza.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e personale Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il titolo di studio con l'esatta denominazione di esso, la Università o l'Istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

l'anzianità di servizio nel ruolo di provenienza e la qualifica rivestita;

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio, dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono o dal capo dell'ufficio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Art. 3.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano diritto a particolari benefici ai sensi delle disposizioni in vigore per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 4.

Art. 4

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere titoli che diano diritto, ai sensi delle disposizioni in vigore, a particolari benefici agli effetti della nomina devono far pervenire all'Ufficio concorso della Direzione generale affari generali e personale, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nel successivo art. 5.

Art. 5

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 4 i seguenti documenti:

1. Diploma di laurea oppure diploma di Istituto di istruzione secondaria di 2° grado per coloro che hanno preso parte al concorso con la qualifica di consigliere di 1ª, 2ª o 3ª classe ovvero di segretario o segretario aggiunto.

Diploma di laurea per coloro che hanno preso parte al concorso con la qualifica di vice segretario.

Qualora il candidato non sia in condizione di produrre il diploma originale o la copia notarile autentica dello stesso, è data facoltà di presentare, in sostituzione, un certificato in carta legale rilasciato dalla Università o dall'Istituto di istruzione secondaria di 2° grado in cui è stato conseguito il titolo di studio.

2. Copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente articolo 4 con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

3. Certificato su carta bollata da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 4, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati ai precedenti numeri 1), 3) dal notaio, dal capo di istituto scolastico statale, dall'ufficiale sanitario, dal medico provinciale e dal medico militare non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678

Dovranno invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

Art 6.

Titoli che danno diritto a particolari benefici

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 5, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n 588 contenuta nella dispensa n 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L 100,

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L 100 dal l'ufficio stralcio della ex milizia fiumana,

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n 1172 ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100,

d) gli ex combattenti della guerra 1940 43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241 gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle Forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L 100 di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od 6 del l'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27,

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle Forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod 69-*ter* rilasciato seconda i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948,

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle Forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell art 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n 142,

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre,

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione,

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili), dei caduti indicati nella precedente lettera *h*), nonchè le madri, le mogli o le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma,

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L 100, in conformità al modello previsto dall'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n 1117

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale

di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione,

q) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata.

Art 7.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi delle disposizioni in vigore sarà stabilita con successivo decreto Ministeriale

Art 8.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686.

L'esame avrà luogo a Roma e consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art 9 Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale saranno tenute

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell indirizzo indicato sulla domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale, ad esclusione di qualsiasi altro documento di riconoscimento.

Art 9.

Programma dell'esame di concorso

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

Prove scritte

Parte prima:

1) diritto civile e commerciale;

2) diritto costituzionale e amministrativo;

3) diritto penale.

Parte seconda

1) scienza delle finanze Sistema tributario italiano;

2) economia politica.

Parte terza:

1) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

2) Attribuzione degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze;

3) attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e su nozioni di statistica.

Art. 10.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art 11.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero, dandosene avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sulle eventuali contestazioni, relative alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione dell'avviso, decide in via definitiva il Ministro sentita la Commissione esaminatrice.

Art 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 maggio 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1958
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 213. — BENNATI

(4039)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi per titoli a tremiladuecentonovantadue posti di ufficiale telefonico e aiuto contabile di 3ª classe ed a seicentosettantatre posti di operatore tecnico di 3ª classe nelle rispettive carriere esecutive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservati alle categorie indicate nell'art. 79 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto legge 14 giugno 1925, n 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni ed aggiunte,

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto Presidenziale 10 gennaio 1957, n 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto Presidenziale 3 maggio 1957, n 686,

Visto il decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme,

Vista la legge 27 febbraio 1958, n 119, contenente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ed in particolare l'art. 79 con il quale l'Azienda predetta è autorizzata a conferire, in sede di prima attuazione della legge stessa e mediante concorsi per titoli, i posti disponibili nelle carriere esecutive,

Decreta:

Art 1.

Posti messi a concorso e personale ammissibile

Per l'accesso alla qualifica iniziale delle carriere esecutive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono indetti i seguenti concorsi per titoli:

a) concorso per titoli a tremiladuecentonovantadue posti di ufficiale telefonico di 3ª classe e aiuto contabile di 3ª classe della carriera esecutiva del personale specializzato dei servizi telefonici;

b) concorso per titoli a seicentosettantatre posti di operatore tecnico di 3ª classe della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni amplificatrici, ponti radio e officine telefoniche.

Ambedue i concorsi sono riservati esclusivamente:

al personale di ruolo e non di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici,

a coloro i quali abbiano frequentato con profitto i corsi pratici per allievi telefonisti e meccanici istituiti dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni presso i servizi dell'Azienda suddetta.

Art. 2.

Limiti di età. Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Per l'ammissione stessa è richiesto il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado (licenza di scuola media inferiore e titoli equipollenti).

Si prescinde dal possesso del titolo di studio per coloro che, alla data del presente decreto, disimpegnino, da almeno cinque anni, mansioni non inferiori a quelle proprie della carriera esecutiva.

Art. 3.

Domanda di ammissione. Termine di presentazione. Dichiarazioni che essa deve contenere. Documentazione dei titoli

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata da L. 200 ed indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici - Reparto I - Ufficio I, Roma, dovrà essere presentata o fatta pervenire all'ufficio dal quale il candidato dipende o presso il quale frequenta il corso di istruzione, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a quale dei due concorsi previsti dal precedente art. 1 intende partecipare,

il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, il domicilio e la residenza, nonchè la qualifica con la quale presta servizio ovvero quale corso di istruzione frequenta;

il possesso della cittadinanza italiana,

il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto ovvero, nel caso contemplato nel terzo comma del precedente art. 2, di aver prestato per almeno cinque anni alla data del presente decreto, mansioni proprie della carriera esecutiva,

la posizione nei riguardi degli obblighi militari,

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

i documenti relativi ai titoli allegati alla domanda.

Per gli allievi telefonisti e meccanici, la firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario del Comune di residenza. La firma del notaio e quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione.

Per i personali di ruolo e non di ruolo è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda il candidato dovrà allegare i titoli in suo possesso, ad esempio, quelli relativi al titolo di studio minimo richiesto per l'ammissione al concorso e agli altri titoli di studio posseduti, tutti con l'indicazione dei voti riportati nelle singole materie, quelli relativi a servizi prestati presso altre Amministrazioni dello Stato o presso società esercitanti attività affini a quella dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, quelli relativi all'esito di concorsi per esami sostenuti presso Amministrazioni dello Stato, quelli relativi a corsi o scuole professionali con l'eventuale punteggio per ciascuna materia e l'esito finale, e qualsiasi altro titolo che il candidato medesimo riterrà utile esibire nel proprio interesse ai fini del punteggio di cui al successivo art. 7, documentati nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità. Ai titoli già prodotti il candidato potrà nella domanda fare espresso riferimento, indicandone la natura e gli estremi della precedente presentazione all'Azienda. Non si terrà conto dei titoli prodotti successivamente alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Adempimenti degli uffici

A cura dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio o frequenta il corso pratico di istruzione, alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in carta semplice dalla quale risulti:

per i dipendenti di ruolo e non di ruolo: la natura delle mansioni disimpegnate, il periodo durante il quale dette mansioni sono state disimpegnate ed il giudizio di merito relativo,

per gli allievi telefonisti e gli allievi meccanici: la data di ammissione al corso ed un giudizio di merito sul profitto conseguito nel corso stesso.

L'ufficio che avrà ricevuto la domanda vi apporrà, all'atto della ricezione, il timbro a data ed il bollo dell'ufficio e la trasfemetterà, insieme con la dichiarazione suddetta, al superiore ispettorato o reparto.

Gli ispettorati ed i reparti, previa convalida della dichiarazione medesima, dovranno a loro volta subito inoltrare le domande, con i relativi allegati, al competente ufficio dell'Amministrazione centrale dell'Azienda esprimendo il parere circa l'ammissibilità di ciascun candidato al concorso.

Per gli aspiranti sprovvisti del titolo di studio ed ammissibili ai sensi del terzo comma dell'art. 2, la dichiarazione prevista dal precedente primo comma varrà anche per comprovare il disimpegno da almeno cinque anni alla data del presente decreto delle mansioni non inferiori a quelle proprie della carriera esecutiva.

Art. 5.

Ammissione ed esclusione dal concorso

L'ammissione o l'esclusione motivata dal concorso sarà disposta con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale.

Dalla data di tale pubblicazione decorreranno i termini per la presentazione dei titoli di preferenza e precedenza di cui al successivo art. 8. Dalla stessa data e solo nel caso previsto dal primo comma dell'art. 10 decorreranno pure i termini per la presentazione dei documenti di rito.

Art. 6.

Commissioni giudicatrici

Per ciascuno dei due concorsi di cui al precedente art. 1 sarà costituita una Commissione giudicatrice composta, ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, da impiegati delle carriere direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui uno con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente, quattro con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri, ed uno con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario.

Art. 7.

Valutazione titoli. Graduatorie

Le Commissioni giudicatrici fisseranno preventivamente i criteri di valutazione dei titoli servendosi all'uopo di coefficienti numerici ed in base a tali criteri e coefficienti attribuiranno il punteggio a ciascun candidato.

Ai fini dell'attribuzione di detto punteggio saranno trasmessi alle Commissioni medesime i titoli allegati alle domande, nonchè i fascicoli personali e gli atti che comunque riguardano i candidati.

Le graduatorie, una per ciascuno dei due concorsi, saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato. A parità di punteggio saranno applicate le preferenze stabilite dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto Presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie suaccennate saranno approvate con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 8.

Termine di presentazione dei titoli di preferenza e precedenza

Gli ammessi al concorso dovranno presentare o far pervenire all'ufficio da cui dipendono, entro e non oltre il termine di giorni trenta decorrente dalla data di cui al successivo comma, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza e di precedenza nella nomina.

Il termine decorrerà dalla data di pubblicazione, nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, del decreto degli ammessi.

Della pubblicazione stessa i detti candidati riceveranno preventivamente individuale partecipazione scritta

Qualora i documenti siano stati già prodotti, e purchè non si tratti di documenti scaduti di efficacia, gli interessati potranno limitarsi ad indicare con apposita dichiarazione in carta semplice, presentata o fatta pervenire nel termine ed all'ufficio sopra indicati gli estremi della loro precedente presentazione nonchè la natura dei documenti stessi

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni compresa quella postelegrafica

L'ufficio che avrà ricevuto i documenti e le dichiarazioni li trasmetterà senza indugio, per il tramite della normale via gerarchica, facendo risultare la data della loro presentazione

Art 9

Documentazione dei titoli di preferenza e precedenza

Ai fini dell'applicazione dei benefici di preferenza e precedenza

a) i coniugati o i vedovi con o senza prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L 100 I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra,

b) gli ex combattenti ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L 100,

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione,

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta notificazione di prigionia su carta da bollo da L 100,

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede,

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo da L 100 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

g) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 produrranno il modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o una attestazione in carta libera rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art 5 della legge 3 giugno 1950, n 375,

h) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle nubili o vedove dei caduti per gli stessi motivi ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi produrranno: gli orfani di guerra un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, i figli degli invalidi uno dei documenti di cui alla precedente lettera *g*), intestato al nome del padre, ovvero un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, gli altri un certificato delle rispettive associazioni nazionali,

i) coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Art 10

Pubblicazioni e termine per la presentazione dei documenti di rito

Dei concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al quarto comma del precedente art 7 sarà pubblicato apposito elenco sul Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Nel caso che il numero degli ammessi sia inferiore al numero dei posti messi a concorso, la pubblicazione del suddetto elenco verrà omessa e, per gli effetti di cui al successivo comma, si terrà conto della pubblicazione del decreto degli ammessi prevista dal precedente art 5

Entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione dell'elenco degli utilmente collocati in graduatoria o del decreto degli ammessi, gli interessati dovranno presentare o far pervenire, a pena di decadenza, all'ufficio dal quale dipendono i prescritti documenti di rito, della pubblicazione, nonchè degli effetti alla stessa conseguenti, i candidati riceveranno preventivamente individuale partecipazione scritta

Gli interessati, per i soli documenti già prodotti e per i quali è ammesso il riferimento ai sensi del successivo art 12, potranno limitarsi ad indicare con apposita dichiarazione in carta semplice, presentata o fatta pervenire nel termine ed all'ufficio sopra indicati, gli estremi della loro precedente presentazione nonchè la natura dei documenti stessi

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresa quella postelegrafica, salvo che per il titolo di studio originale.

L'ufficio che avrà ricevuto i documenti e le dichiarazioni li trasmetterà senza indugio, per il tramite della normale via gerarchica, facendo risultare la data della loro presentazione.

Art 11.

Documenti di rito

Salvo quanto disposto dal successivo art. 12 i documenti di rito sono

a) l'originale diploma del titolo di studio di cui all'art 2 o copia notarile di esso in carta bollata da L 200 o il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma o certificato sulla prescritta carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale trovasi eventualmente depositato il titolo originale;

b) l'estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L 100 Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

c) il certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

d) il certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal Comune di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso,

e) il certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200,

f) il certificato medico su carta bollata da L 100 rilasciato dal medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'aspirante sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego. Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Per i mutilati ed invalidi di guerra il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza

dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

g) la copia aggiornata su carta bollata da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare per coloro che abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre uno dei seguenti documenti:

copia del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciato dal distretto militare, se siano stati arruolati dagli organi di leva e siano in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartengano a classi già alle armi, ma non siano ancora incorporati perchè ammessi al beneficio del ritardo o del rinvio, ovvero siano stati riformati in rassegna,

certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e vistato per conferma dal commissario di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili dalle commissioni di leva,

certificato di iscrizione alle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco per coloro che appartengano a classi non ancora chiamate alla leva.

I certificati di cui alle lettere c), d), e) e f) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione di cui al primo comma del precedente art 10.

Art. 12.

Documentazione ridotta

Il personale di ruolo organico, di ruolo speciale transitorio o di ruolo aggiunto dovrà produrre soltanto i documenti di cui alle lettere a) ed f) del precedente art 11, nonchè una copia integrale dello stato di servizio civile in bollo da L. 200, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione di cui al primo comma dell'art. 10 E' ammesso il riferimento al titolo di studio esistente in atti.

Il personale non di ruolo e quello allievo è esentato dal produrre i documenti di cui alle lettere a), b) e g) del precedente articolo qualora li abbia già prodotti e purchè vi faccia riferimento nei modi previsti dall'art 10.

I concorrenti che si trovino sotto le armi potranno esibire in luogo dei certificati di cui alle lettere c), f) e g) del precedente articolo, un certificato in carta bollata da L 100 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante anche la loro idoneità fisica al posto al quale aspirano.

Art 13

Nomina in ruolo

I vincitori dei due concorsi saranno ammessi alla qualifica iniziale dei ruoli della carriera esecutiva, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, con decorrenza dal 1° luglio 1957 data di entrata in vigore del decreto Presidenziale 10 gennaio 1957, n 362, o dalla data in cui si è successivamente verificata la disponibiltà fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Ai vincitori stessi sarà attribuito il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 maggio 1958

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1958
Registro n. 39 Uff. risc. poste, foglio n. 386. — VENTURA SIGNORETTI

(4047)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Ancona.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 aprile 1958 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Ancona,

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1958, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso,

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso,

Vista la legge 27 giugno 1942, n 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748,

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Ancona nell ordine appresso indicato

1) Michelon dott Giovanni . . . punti 95,78 su 132
2) Napolitano dott Mario . . . . » 95,20 »
3) Napoli dott Renato . . . . . » 94 56 »
4) Fiorentin dott Antonio . . . . » 83,35 »
5) Fiorentin dott Aldo . . . . . » 79,22 »
6) Polazzi dott Tito . . . . . » 78,83 »
7) Ferrari dott Gino . . . . . » 78,51 »
8) Perta dott Angelo . . . . . » 75,74 »
9) Merolli dott Rocco . . . . . » 73 62 »
10) Russo Ferruccio . . . . » 72,50 »
11) Gaetti dott Giuseppe . . . . . » 70,75 »
12) Facciolo F Paolo . . . . . . » 67,50 »
13) Laureri dott Silvio . . . . . » 66,80 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 31 luglio 1958

p. *Il Ministro*. ROMANO

(4301)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G C.